

Nota informativa TUA per TE - Sanascelta²

Premessa

Le informazioni contenute nella presente nota informativa (modello TPT905 5 ed. 09/2007) sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, dei contratti di TUA Assicurazioni S.p.A. e sono state redatte ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 175 del 17/03/1995 e delle circolari ISVAP n. 303 del 26/06/1997, n. 417/D del 28/09/2000 e n. 518/D del 21/11/2003.

Definizioni

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Indennizzo: la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal contraente a TUA.
Risarcimento: la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa".
TUA: l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A.

Informazioni relative all'impresa

Sede legale e sociale

TUA Assicurazioni S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI).

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

Informazioni relative al contratto in generale

Legislazione applicabile al contratto

In base all'art. 122 del D.lgs 175/95, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti hanno comunque la facoltà di scegliere una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano. Qualora inoltre il contratto riguardi una forma di assicurazione obbligatoria, le disposizioni specifiche della legge italiana prevarranno su quelle della legge, eventualmente diversa, che le parti sceglieranno di applicare al contratto. TUA Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto la legge italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

TUA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti

Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano (MI)

oppure a mezzo fax al numero **02/277.33.55**

oppure per e-mail all'indirizzo **servizioclienti@tuaassicurazioni.it**.

Per una migliore risposta la preghiamo di indicare chiaramente su tale comunicazione il numero di polizza e/o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione del contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.. Nell'assicurazione di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Informazioni relative al contratto TUA per TE - Sanascelta²

Durata del contratto

La durata del contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza. La polizza si intende senza tacito rinnovo, pertanto l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicato.

Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circo-

stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

L'assicurato o il contraente deve altresì dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA posso-



no comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

Il contraente dichiara con la sottoscrizione del contratto che le persone indicate in polizza corrispondono, al momento della sottoscrizione, a tutti i componenti del proprio nucleo familiare di età non superiore a 55 anni, assicurabili ai sensi dell'Art. 12. In caso di dichiarazione inesatta, a termini dei sopracitati articoli del codice civile, si applicherà una riduzione dell'indennizzo del 25% per ogni persona non dichiarata.

Determinazione e adeguamento del premio

Il premio di polizza è determinato in base all'età degli assicurati. Alla scadenza di ciascuna annualità, i premi imponibili annuali, sono aumentati di 3,4146 euro per ogni assicurato. Sull'importo così ottenuto viene ripartito il premio per l'eventuale frazionamento ed applicate le imposte di legge.

Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali (diverse da quelle assicurate).

Costituisce causa di risoluzione del contratto:

- la sopravvenienza di tali affezioni;
- la denuncia del secondo sinistro "gravi malattie" liquidabile a termini di polizza, ovvero del primo, se il contratto è stato emesso in sostituzione di altro contratto già colpito da sinistro liquidabile a termini della medesima garanzia.

In questi casi TUA restituisce al contraente la parte di premio versata, relativa al periodo di premio di garanzia non goduto.

Foro competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Decorrenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'Art. 7, disciplinante il giorno di effetto dell'assicurazione, le garanzie sono operanti:

- a) dalle ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione, per gli infortuni;

Informazioni relative alle garanzie TUA per TE - Sanascelta²

Gravi malattie

TUA corrisponde il capitale assicurato se, durante il periodo di operatività del contratto, all'assicurato viene diagnosticata una delle seguenti malattie: coma, ictus cerebrale, infarto miocardico, insufficienza renale, malattie dei motoneuroni, malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, necessità di trapianto d'organo, tumore maligno, e sempre che quest'ultimo sia sopravvissuto almeno 60 giorni dalla data della diagnosi (periodo di qualificazione). Nel corso di tale periodo, la diagnosi di ulteriori gravi malattie sarà considerata quale unico sinistro.

- b) relativamente alla garanzia "Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chirurgico o parto":

- dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto;
- dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per le malattie insorte prima della data di stipulazione del contratto;
- dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per il parto, ridotto al 120° per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;

- c) relativamente alla garanzia "Gravi malattie", dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima entro 90 giorni dalle loro rispettive scadenze, fermo quanto previsto dall'Art. 7, i termini di aspettativa sopra previsti decorrono nuovamente dal giorno di effettivo pagamento.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, allora per data di effetto, si intende:

- il giorno di effetto/stipulazione della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni da quest'ultima risultanti;
- il giorno di effetto/stipulazione della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

Denuncia dei sinistri

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza, elevato a 60 giorni per la garanzia "Gravi malattie".

Per la grave malattia "Ictus cerebrale" il termine di 60 giorni decorre dall'acquisizione da parte dell'assicurato del certificato di conferma della diagnosi, redatto da un neurologo e trascorsi almeno 90 giorni dalla data di manifestazione dell'evento.

Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chirurgico e parto

TUA si impegna a corrispondere all'assicurato un indennizzo, in cifra fissa o come diaria per ogni giorno di ricovero, in caso di:

- ricovero, con o senza intervento chirurgico;
- intervento chirurgico in day hospital, ambulatoriale o presso un Pronto Soccorso;

per trattamenti resi necessari da malattia, infortunio o parto.

Sottoscrizione del contratto

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, la invitiamo a leggere attentamente l'intera documentazione che regola il contratto (condizioni generali di assicurazione, polizza ed eventuali allegati), con particolare riferimento alle clausole concernenti i rischi assicurati e le esclusioni, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi in caso di sinistro. Può rivolgersi all'agente di sua fiducia per richiedere ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.

